

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione (di seguito denominata "Facoltà")..... con sede e domicilio fiscale in Roma P.le Aldo Moro, 5, rappresentata dalla Preside prof. Raffaella MESSINETTI

E

l'Associazione Federcasa (nel seguito denominata "Federcasa") con sede e domicilio fiscale in ROMA, C.F. n 02468630583.....
rappresentata dal rappresentante
legale, Prof. Luca TALLURI.....

PREMESSO

- che le Parti hanno concluso un Protocollo di intesa finalizzato ad istituire una collaborazione nell'ambito sociologico, giuridico, economico e della comunicazione sociale;
- che è interesse delle Parti sviluppare tale collaborazione nell'ambito giuridico in riferimento ai temi dell'edilizia residenziale pubblica (ERP);
- che è interesse delle Parti formalizzare e regolare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica, afferente le problematiche dell'edilizia residenziale pubblica, concernente i seguenti temi: ricostruzione della normativa statale e regionale nel settore interessato;

raccolta giurisprudenziale; analisi sulle norme sovranazionali; analisi di buone prassi giuridiche e amministrative; ipotesi di riforma.

ART. 3

La ricerca in particolare dovrà realizzare i seguenti steps:

I° - NORMATIVA e GIURISPRUDENZA

- . a) Raccolta sistematica in ordine cronologico e logico della normativa statale e regionale nella materia specifica (ERP) con ricostruzione della evoluzione;
- . b) Richiamo della normativa sovranazionale;
- . c) Raccolta di giurisprudenza nella materia specifica: c1) giurisprudenza completa della Corte costituzionale; c2) giurisprudenza completa delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dal 2008; c3) le più importanti decisioni della Corte di Cassazione civile a Sezioni semplici; c4) giurisprudenza selezionata del Consiglio di Stato; c5) decisioni di spiccato rilievo della giurisprudenza di merito ordinaria ed amministrativa.

II° - FORMAZIONE di BANCA DATI INFORMATICA

- . a) Possibilità di ricerca tramite parole-chiave e/o frasi;
- . b) Possibilità di aggiornamento anche mediante automatismi;
- . c) Accessibilità differenziata tra Soci Federcasa e altri utenti.

III° - IMPLEMENTAZIONE

- a) Previsione implementazione con: a1) normativa secondaria (regolamenti, circolari e altre fonti); a2) buone prassi; a3) linee-guida e pareri Anac ed altri; a4) modulistica.

ART. 3

L'Associazione dichiara la propria disponibilità a

- finanziare l'erogazione di n. 3 borse di studio per l'importo complessivo di euro 2.500,00 ciascuna, riservate a studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale della Facoltà; o laureati in uno dei corsi di laurea magistrale della Facoltà da non più di due anni; o iscritti ad uno dei corsi di dottorato di ricerca della Facoltà;
- promuovere conferenze illustrative concernenti le attività svolte;

ART. 5

I Coordinatori tecnico - scientifici dell'Accordo di collaborazione in argomento sono:

- per la Facoltà, il Prof. Giovanni Di Lorenzo.....
- per Federcasa, il Dott. *Giovanni Zamboni*

- ART. 6

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività

rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART. 7

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 8

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART. 9

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 10

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 1 mese. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R.

ART. 11

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

ART. 12

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 13

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

ART. 14

Il presente accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico di Federcasa.

ART. 15

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Roma, li 19 SET. 2017

La Preside
Della Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia, Comunicazione
Università degli Studi di Roma
La Sapienza

Raffaella Messineo

